



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 110 del 17/10/2020

Prot. N 24859 del 17/10/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART.50 TUEL - DISCIPLINA IN AMBITO LOCALE DELLE FESTE E DELLE CERIMONIE

IL SINDACO

Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità, con dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

il Consiglio dei ministri, con le delibere del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 ha dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, impongono di elevare la soglia di attenzione a qualunque livello, soprattutto locale, al fine di tutelare la salute pubblica;

Letti:

l'art.1 comma 6 lett.n) del Dpcm 13 ottobre 2020 il quale recita ... *“restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. **Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.** Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei”*;

l'art.1 comma 6 lett. ee) che recita ... *“**le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**”*;

Ritenuto che:

occorra integrare, in ambito locale, la disposizione di cui all'art.1 comma 6 lett. ee) del Dpcm, la quale indica l'orario in cui le attività devono cessare (le ore 24:00) ma non indica l'orario in cui le stesse possono riprendere;

una particolare attenzione debba essere data alle feste conseguenti alle cerimonie religiose e civili (matrimoni, battesimi, cresime etc.) che, per tradizione locale, costituiscono momento di aggregazione per centinaia di persone che possono sfuggire al controllo dei gestori delle strutture con gravissimo rischio di diffusione dei contagi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020, di cui all'allegato 16;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9;

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico – sanitaria;

ORDINA

Fino al **13 novembre 2020**, fatte salve le eventuali proroghe che seguiranno i provvedimenti emanati dal Governo:

ART.1

1. I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono cessare alle ore 24.00 con consumo al tavolo e alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo **e possono essere riaperti al pubblico non prima delle ore 05:00 del giorno seguente.**
2. La ristorazione da asporto in assenza di consumo al tavolo, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale oltre le ore 21:00 può svolgersi quindi fino alle ore 24:00, orario in cui l'attività deve essere chiusa al pubblico.
3. Durante la chiusura al pubblico resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

ART.2

Sono sospese le attività di intrattenimento e spettacolo che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (comprese le sale ricevimenti, i ristoranti, i pub/bar e similari) siano essi all'aperto o al chiuso.

ART.3

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto (comprese quelle nei ristoranti, nei pub/bar e similari). In tal senso si intende per “festa” qualunque solennità di interesse collettivo, motivata da una ricorrenza religiosa, civile, familiare, o da un fausto avvenimento, che raduni presso un locale pubblico un numero preordinato di persone, spesso eterogeneo e con soggetti non necessariamente

appartenenti allo stesso nucleo familiare, tale da creare un elevato rischio di contagio. In tal senso, negli esercizi in questione, varranno le regole ed i protocolli stabiliti dal Governo, ovvero:

- *Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.*
- *Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.*
- *Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.*
- *I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.*
- *La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.*
- *è possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.*
- *Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).*
- *Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.*
- *La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.*

- *I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.*
- *Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.*

ART.4

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, lauree etc.) sono consentite con **la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti**. In tal senso, al fine di consentire una maggiore tracciabilità nei casi di eventuali accertate positività nonché la possibilità di controllo da parte degli organi di polizia onde evitare l'aggiramento delle norme, i gestori delle sale ricevimenti e/o dei locali pubblici nei quali si svolgano i predetti eventi, **sono tenuti a comunicare preventivamente (almeno 48 ore prima) al Comando di Polizia Locale gli elenchi nominativi degli invitati/partecipanti alle cerimonie**, utilizzando un apposito modulo che sarà pubblicato sull'home page del sito istituzionale www.comune.palmi.rc.it, con le modalità nello stesso indicate. Per le cerimonie valgono i protocolli indicati nelle schede allegate al Dpcm che qui si ribadiscono:

- *Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l'evento.*
- *Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.*
- *Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla sede dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.*
- *I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli ospiti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.*
- *Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.*
- *Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.*
- *Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.*
- *è possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con*

modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.

ART.5

Per le eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, nell'ambito delle feste e/o eventi di cui ai punti precedenti, devono essere rispettati i protocolli vigenti e comunque devono essere evitate le occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. In tal senso l'attività musicale deve essere secondaria, ovvero recepita passivamente dal pubblico e non deve mai consentirne la partecipazione attiva.

SANZIONI

Ferme restando le responsabilità penali nei casi previsti dall'art.4 commi 6 e 7 del d.l. 19-2020 e laddove il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.4 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, applicate secondo i dettami della legge 689/1981 in combinato disposto con l'art.202 co.1, 2 e 2.1 D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e sulla scorta delle indicazioni della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr.300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020, che così si sostanziano:

- da € **400,00** ad un massimo di € **3.000,00** - Pagamento in misura ridotta di € **400,00** entro il termine di 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, ridotto del 30% cento pari a € **280,00** entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione (elevato a trenta giorni per le violazioni accertate dal 17.03.2020 al 31.05.2020 salvo proroghe);
- se il mancato rispetto delle misure di contenimento avviene **mediante l'utilizzo di un veicolo**, il pagamento in misura ridotta sarà di € **533,33** entro il termine di 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, ridotto del 30% pari a € **373,34** entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione (elevato a trenta giorni per le violazioni accertate dal 17.03.2020 al 31.05.2020 salvo proroghe);
- In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. In tal caso la sanzione edittale andrà da un minimo di € **800,00** ad un massimo di € **6.000,00** e, ove connessa all'esercizio di un'attività commerciale, si applicherà la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio per un periodo di 30 giorni;
- Ove l'illecito sia commesso nell'esercizio di un'attività commerciale, **detta attività sarà sospesa da 5 a 30 giorni**. Per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo di polizia procedente, all'atto dell'accertamento delle violazioni, disporrà la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria sarà scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

INDIVIDUA ai sensi dell'art.18 legge 689/1981 che disciplina l'applicazione della sanzioni amministrative in combinato disposto con l'art.107 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L., il Dr.Francesco Managò, Comandante della Polizia Locale e Referente Operativo della Protezione Civile quale "autorità competente" a ricevere il rapporto relativo alle violazioni amministrative di cui alla presente Ordinanza, nonchè responsabile di procedimento.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Dpcm 13 ottobre 2020, ai testi normativi ed alle circolari vigenti;

La presente Ordinanza decadrà automaticamente laddove dovessero essere emanati provvedimenti normativi generali o Ordinanze Regionali più restrittive.

Dispone altresì la trasmissione della presente Ordinanza al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Reggio Calabria per metterlo al corrente delle disposizioni di cui all'art.7.

La Polizia Locale, le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza; A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Avv. GIUSEPPE RANUCCIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.